COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

PROVINCIA DI SALERNO

ORIGINALE

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Spedizione

Prot. n. 292

Del 01 OTT. 2014

N° 58 DEL 16/09/2014

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 10/04/2014. RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2014.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** del giorno **SEDICI** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **18,00** nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito dell'avviso diramato dal **Presidente** in data **15/09/2014** prot. n° **15984,** si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA** di SECONDA CONVOCAZIONE ed in SEDUTA PUBBLICA presso la casa Comunale

Presiede l'adunanza il **PRESIDENTE ARCH. GIAN PIERO COPPOLA.**

Fatto l'appello nominale alle ore **22,35**, in occasione dell'assunzione della deliberazione in oggetto, risultano presenti:

1) FRANCESCO LONGANELLA	SI	15) ANDREA DONATO	NO
2) NOBILE SOGLIA	NO	16) VINCENZO LAMBERTI	NO
3) RAFFAELE SELLITTO	SI	17) GIUSEPPE COPPOLA	SI
4) GIOVANNI BARBA	SI	18) CARMINE DI LEO	NO
5) MANUEL CAPUANO	NO	19) SALVATORE DE SIMONE	NO
6) MICHELE SALVATI	SI	20) GIAN PIERO COPPOLA	SI
7) GIOVANNI DE CARO	SI	21) PASQUALE SAMMARTINO	NO
8) VINCENZO CAPUANO	NO		
9) FIORENZO LANZARA	SI		
10) DARIO BARBA	SI		
11) ANTONINO COPPOLA	SI		
12) ANTONIO SESSA	SI		
13) TEODORO RESCIGNO	NO		
14) ARTURO RAPIDO	NO		

PRESENTI	**11**	**ASSENTI**	**10**

ASSESSORI ESTERNI

1) GIUSEPPE ALFANO	SI
2) CARLO SPINELLI	SI

Assiste il SEGRETARIO – DOTT.ssa MARIA CECILIA FASOLINO

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 16/09/2014

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 10/04/2014 - RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2014.

A relazione dell'Assessore al bilancio Ing. Antonino Coppola.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- che l'imposta unica comunale si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 10/04/2014 sono stati individuati i servizi indivisibili coperti dalla Tasi e determinate le relative aliquote ai sensi di quanto previsto dal comma 677, modificato dall'art. 1 comma 1 del D.L. n. 16 del 06/03/2014, che ha stabilito per l'anno 2014 che l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e che per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unita' immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

DATO ATTO:

- che successivamente alla pubblicazione della Delibera di Consiglio n. 22 del 10/04/2014, in data 29/07/2014 il Ministero dell'Economia e delle Finanze con circolare n. 2/DF ha chiarito che in ordine all'applicabilità della Tasi, la maggiorazione di cui al comma 677, modificato dall'art. 1 comma 1 del D.L. n. 16 del 06/03/2014, non deve superare **complessivamente** la misura dello 0,8 per mille calcolato sui due limiti di legge imposti così come riportato dalla stessa circolare:
  - *"1.) nella somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile (d'ora in avanti indicato con: "primo limite"), che non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Le altre minori aliquote devono essere riferite al 6 per mille fissato per l'abitazione principale - che è stata esclusa dall'IMU solo a partire dal 2014, ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - nonché al 2 per mille relativo ai fabbricati rurali ad uso strumentale. Con riferimento ai fabbricati rurali strumentali, si deve, però, precisare che il limite in questione è in realtà*

pari all'1 per mille, poiché detti immobili, da un lato sono esclusi dall'IMU, a norma del comma 708 e dall'altro sono assoggettati ad un'aliquota TASI che, ai sensi del comma 678, non può comunque superare l'1 per mille. A questo proposito, si deve aggiungere che la formulazione di quest'ultima norma, la quale prevede che l'aliquota della TASI non possa comunque superare l'1 per mille, porta a concludere che non possa essere neppure applicata la maggiorazione dello 0,8 per mille;

- *2.) nell'aliquota TASI massima per il 2014 che non può eccedere il 2,5 per mille (d'ora in avanti indicato con: "secondo limite").*"

- che pertanto, la maggiorazione deve essere distribuita tra i due limiti esposti al punto precedente e non deve superare complessivamente la misura dello 0,8 per mille;
- che tale puntualizzazione è stata posta all'attenzione dell'Ente dallo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. 24276 del 04/08/2014;

CONSIDERATO:

- che nel testo di legge originario non erano presenti le esemplificazioni pratiche che avrebbero permesso di chiarire l'applicabilità della maggiorazione, così come riportate all'interno della circolare n. 2/DF del 29/07/2014;
- che, alla luce delle disposizioni Ministeriali, le aliquote determinate con Delibera di Consiglio n. 22 del 10/04/2014 sembrerebbero superare i limiti imposti dal comma 677 dell'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), modificato dall'art. 1 comma 1 del D.L. n. 16 del 06/03/2014;

RITENUTO:

- di dover allinearsi a quanto comunicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. 24276/2014 relativamente ai chiarimenti forniti dallo stesso con circolare n. 2/DF del 29/07/2014;

- pertanto, di dover modificare le aliquote Tasi stabilite con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 10/04/2014 al fine di evitare impugnative da parte dei contribuenti, in quanto apparentemente in contrasto con la vigente normativa in materia ed in particolare con quanto riportato al comma 677 dell'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), modificato dall'art. 1 comma 1 del D.L. n. 16 del 06/03/2014;

- **Vista** la vigente normativa in materia;

- **Visto** il D. Lgs n. 267/2000;

- **Acquisito** il parere di regolarità contabile reso ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del D. L.vo 267/2000 dal responsabile del settore economico-finanziario;

- **SENTITI** gli interventi dei sigg. Consiglieri, riportati in sintesi ed allegati alla presente;

eseguito l'appello alle ore 22.35 risultano presenti n. 11 Consiglieri – assenti n. 10 (Consiglieri Nobile Soglia, Manuel Capuano, Vincenzo Capuano, Teodoro Rescigno,Arturo Rapido, Andrea Donato, Vincenzo Lamberti, Carmine Di Leo, Salvatore De Simone, Pasquale Sammartino)
con voti favorevoli n. 9 – contrari n. 2 (Consiglieri Dario Barba e Fiorenzo Lanzara)

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. Di modificare le aliquote Tasi stabilite con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 10/04/2014 al fine di evitare impugnative da parte dei contribuenti, in quanto apparentemente in contrasto con la vigente normativa in materia ed in particolare con quanto riportato al comma 677 dell'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), modificato dall'art. 1 comma 1 del D.L. n. 16 del 06/03/2014, così come indicate nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Successivamente su proposta del Presidente del Consiglio Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

con la medesima votazione sopra riportata

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134 comma 4 del D.L.vo n.267/2000.

ALIQUOTE TASI 2014	
ABITAZIONI PRINCIPALI	
RENDITA CATASTALE	ALIQUOTA
da 0,00 euro a 400,00 euro	0.00
da 400,01 euro a 600,00 euro	2.50
da 600,01 euro a 1.000,00 euro	2.70
oltre 1.000,00 euro	2.80

ALIQUOTE TASI 2014	
PERTINENZE DI ABITAZIONI PRINCIPALI	
RENDITA CATASTALE	ALIQUOTA
da 0,00 euro a 400,00 euro	0,00
oltre 400,00 euro	2,50

ALIQUOTE TASI 2014

IMMOBILI NON ADIBITI AD ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE	
CATEGORIA CATASTALE	ALIQUOTA
CATEGORIA A	0,50
CATEGORIA A10	0,50
CATEGORIA B	0,50
CATEGORIA C1	0,50
CATEGORIA C3	0,50
CATEGORIA C	0,50
CATEGORIA D	0,50
AREE FABBRICABILI	0,50

INTERVENTI ALLEGATI ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 58 DEL 16/09/2014

Presidente del Consiglio:" – Passiamo al punto n. 7: "Rettifica Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 10/4/2014: rideterminazione aliquote TASI – anno 2014 ". Relaziona l'Assessore Coppola. Prego. Vi raccomando, tutti gli interventi nei tempi consentiti dal Regolamento!"

Assessore Antonino Coppola:

" - Sarò brevissimo. Allora, come ben sapete, l'Imposta Unica Comunale è costituita da tre Imposte separate: la TARI, la TASI e l'IMU. Per quanto riguarda la TASI, questa è una Tassa che, come tutti quanti ben sapete, è rapportata al valore catastale degli immobili e quindi noi in precedenza avevamo stabilito delle tariffe che andavano naturalmente per range di rendite, il primo range andava da 0 a 400,00 Euro di rendita catastale ed un'aliquota 0 praticamente esente, da 401,00 a 602,50, poi 270,00, 280,00, 300,00 e 330. A queste tariffe erano applicate delle maggiorazioni per immobili non residenziali, che era praticamente una maggiorazione che lo Stato dava facoltà ai Comuni di applicare e noi l'avevamo stabilita allo 0,6. Ragion per cui, questo 0,6, aggiunto alle tariffe precedenti, veniva a determinare una certa applicazione della TASI per il nostro Comune. Successivamente c'è stata una nota del Ministero dell'Economia e Finanze, che ha stabilito e ha chiarito (questa è una nota del 4 agosto 2014) che le maggiorazioni che il Comune poteva applicare, non potevano andare complessivamente oltre lo 0,8 per mille e quindi noi, con le tariffe che avevamo applicato precedentemente, ci trovavamo al di fuori di questo importo massimo, perché la tariffa per la TASI, quella che è fissata dallo Stato, va dallo 0 al 2,50 massimo, ma noi con questa applicazione che avevamo fatto, andavano, 330 più 0,6, a 390 e quindi ci trovavamo al di fuori del limite massimo. Ragion per cui, in base a questo chiarimento del Ministero dell'Economia e Finanze, si pone la necessità di rideterminare le tariffe della TASI, che stasera noi andiamo a proporre al Consiglio Comunale in questi termini: per le rendite catastali da 0 a 400,00 Euro, continuano a essere esenti, parliamo di abitazioni principali; rendite catastali da 400,00 a 600,00 Euro, 2,50; da 600,00 a 1.000,00 Euro, 2,70 ed oltre i 1.000,00 Euro, a 2,80. Poi, le maggiorazioni che adesso applichiamo, sono contenute tutte nello 0,50 per

chi ha una doppia casa, si trova a pagare sia l'IMU che la TASI e questo secondo il nostro Ordinamento, è vietato, perché vige un divieto di una doppia imposizione per una medesima tassa o imposta. Quindi, poiché ci sono già questi ricorsi avviati davanti alle Autorità competenti, il Comune potrebbe ritrovarsi da qui a sei mesi a un anno a dover fronteggiare delle richieste di rimborso. Quindi, è comunque da tenere in considerazione e fare uno studio approfondito di questo, per evitare, secondo me, ulteriori problemi in seguito. Grazie."

Consigliere Fiorenzo Lanzara:

" – Solo una precisazione. Noi già la volta scorsa eravamo sfavorevoli al tipo di imposizioni che avevate messo, perché sembravano eccessive, ci sono altri Comuni che sulla TASI hanno messo zero, poi possiamo discutere del fatto che i soldi si prendono di qua e si mettono di là, vi trovate a far risparmiare 30 mila Euro a chi ha più soldi in questo momento, contro le intenzioni principali, perché mi ricordo che avete fatto uno scaglionamento delle aliquote, proprio per cercare di far pagare più a chi ha di più e meno a chi ha di meno. Invece, con questa situazione vi trovate a far risparmiare 30 mila Euro alle persone che hanno di più, anche perché, se non vado errato, la volta scorsa vedevo che l'aliquota massima dell'IMU si applica forse a due case a Castel San Giorgio e per quelle due case con il 2,5, vi trovate sballato poi il limite massimo, se non vado errato. Poche case! Forse la volta scorsa ne dicevi qualcuna, perché era al limite massimo, ma per poche case vi trovate sballati. Quindi, non possiamo essere favorevoli a questo ordine del giorno, anche perché va contro quello che vi eravate auspicati voi stessi all'inizio. Tutto qui."

Presidente del Consiglio:"– Hai concluso? Bene. Il Sindaco rinuncia alle conclusioni. Dottoressa, appello dei presenti."

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
Provincia di Salerno

Parere ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n° 267/2000 sulla proposta di deliberazione della GIUNTA MUNICIPALE avente ad oggetto:

RETTIFICA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 22 DEL 10/04/2014. RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2014.

==========

Parere ex art. 49 del T.U.E.L. n° 267/2000: **SETTORE N. 1 RAGIONERIA-FINANZE SERVIZI ALLA PERSONA.**

Visto, parere favorevole espresso in data 01.09.2014

Il Ragioniere
Dott. Angelo Grimaldi

D.C.C. n° 58 DEL 16/09/2014

LETTO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
ARCH. GIAN PIERO COPPOLA

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.ssa MARIA CECILIA FASOLINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo, copia della presente deliberazione è stata:

affissa all'Albo Pretorio il 01 OTT. 2014 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Castel San Giorgio li, 01 OTT. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.ssa MARIA CECILIA FASOLINO

Pubblicata all'Albo Pretorio il _____ giorno festivo o di mercato e contro di essa sono state presentate opposizioni.

Castel San Giorgio li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.ssa MARIA CECILIA FASOLINO

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva:

- ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000;

Castel San Giorgio li, 01 OTT. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.ssa MARIA CECILIA FASOLINO